

STUDIO LEGALE
AVV. MARCO LANCIERI

Bari, 15/09/2017

Spett. le
Comune di Lucera
c.a. Sindaco p.t.
Dott. Antonio Tutolo
Corso Garibaldi
71036 – LUCERA (FG)

PEC: comune.lucera@anutel.it

p.c.

Preg.mo Sig.
Dirigente del V Settore
Pianificazione
Urbanistica
Ing. Tommaso
Piemontese
Corso Garibaldi
71036 – LUCERA (FG)

Preg. mo Sig.
Assessore regionale
all'Assetto del territorio
Prof. Alfonsino Pisicchio

e-mail: a.pisicchio@regione.puglia.it

Oggetto: *Deliberazione della Giunta n. 245 del 01/09/2017 ad oggetto “nomina della Commissione Locale Integrata per il Paesaggio e per la Valutazione Ambientale Strategica”.* **Segnalazione urgente.**

In nome e per conto dell'ORDINE REGIONALE DEI GEOLOGI DELLA PUGLIA, con sede in Bari, via Junipero Serra 19, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, dott. geol. Salvatore Valletta, che sottoscrive la presente per ratifica di contenuto e conferimento di incarico ed elegge domicilio presso lo studio legale del sottoscritto ai fini della presente procedura, si espone quanto segue.

Con avviso pubblico del 15/05/2017 codesto Comune indiceva selezione pubblica, per comparazione e *curricula*, funzionale alla individuazione dei componenti esterni della Commissione Locale Integrata per il Paesaggio, per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), e finalizzata alla formazione di una “short list” da cui selezionare quattro professionisti per la costituzione di detta Commissione.

La composizione di tale Commissione veniva preventivamente disciplinata da codesto Comune con Deliberazione di C. C. n. 32 del 30/03/2017, con cui si approvava il relativo Regolamento.

STUDIO LEGALE
AVV. MARCO LANCIERI

In particolare, ai sensi dell'art. 2, comma 1 del Regolamento: *“1. La Commissione è composta da quattro membri selezionati dall'ente delegato a seguito di avviso pubblico, anche attraverso short list, tra soggetti in possesso di specializzazione universitaria ed esperienza almeno biennale in materie attinenti alla tutela paesaggistica, alla storia dell'arte e dell'architettura, alla pianificazione territoriale, all'archeologia e alle scienze agrarie o forestali”*; dispone poi il comma 4 che: *“4. Ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera d), della legge regionale 25 giugno 2013, n. 17 (Disposizioni in materia di beni culturali), tra i quattro componenti della Commissione deve essere compreso il membro archeologo, il quale partecipa in via permanente alle sedute dell'organo consultivo”*.

Ebbene, sulla scorta delle previsioni del predetto Regolamento comunale, quanto ai *“requisiti dei candidati”* l'avviso prevedeva che: *“La Commissione dovrà essere composta da nr. 4 soggetti con particolare pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio (art. 8 L.R. n. 20/2009 e s.m.i.), in possesso di specializzazione universitaria ed esperienza almeno biennale in materie attinenti alla tutela paesaggistica, alla storia dell'arte e dell'architettura, alla pianificazione territoriale, all'archeologia e alle scienze agrarie o forestali. La Commissione può includere anche una figura professionale priva di titolo di studio universitario purché sia documentata l'esperienza almeno quinquennale in dette materie e sia iscritta a un albo professionale. Ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera d), della legge regionale 25 giugno 2013, n. 17 (Disposizioni in materia di beni culturali), tra i quattro componenti della Commissione deve essere compreso il membro archeologo, il quale partecipa in via permanente alle sedute dell'organo consultivo”*.

Più in particolare, nell'avviso veniva richiesto ai candidati il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

“1) figura professionale con titolo di studio universitario con esperienza almeno biennale nelle materie attinenti alla tutela paesaggistica, alla storia dell'arte e dell'architettura, alla pianificazione territoriale e alle scienze agrarie o forestali;

2) figura professionale con diploma di scuola secondaria di secondo grado con esperienza almeno quinquennale nelle materie attinenti alla tutela paesaggistica, alla storia dell'arte e dell'architettura, alla pianificazione territoriale e alle scienze agrarie o forestali;

3) figura professionale archeologo iscritto nelle “longlist” delle Soprintendenze per gli Archeologici o della Direzione Generale delle antichità del MiBAC”.

All'esito dell'istruttoria in merito alle candidature, con Deliberazione della Giunta n. 245 del 01/09/2017 codesto Comune ha designato i seguenti professionisti componenti della Commissione Locale per il Paesaggio: *“dott. Fanelli Raffaele; Arch. Alcino Mariangela; Arch. Tomma Nicola; Archeologo Preite Addolorata”*.

La Commissione risulta dunque priva della figura del Geologo.

Orbene, premesso il doveroso rispetto per ciascuno dei professionisti suindicati, sia il Regolamento comunale che la scelta operata da codesto Comune si rivelano tuttavia viziati sotto molteplici profili.

1. - E' noto che la materia delle Commissioni Paesaggistiche sia disciplinata, a livello regionale, (anche) dall'art. 8 della L.R. n. 20/2009.

L'art. 2 della Legge Regionale 26/10/2016, n. 28, ha recentemente sostituito il comma 2 dell'art. 8 cit., il cui testo oggi vigente così dispone: *“2.*

70121 BARI – CORSO CAVOUR, 124

TEL. E FAX 080 5211483

PEC: lancieri.marco@avvocatibari.legalmail.it

La Commissione è composta da almeno tre e non più di cinque membri selezionati dall'ente delegato a seguito di avviso pubblico, anche attraverso elenchi di esperti in possesso di specializzazione universitaria ed esperienza almeno biennale in materie attinenti alla tutela paesaggistica, alla storia dell'arte e dell'architettura, alla pianificazione territoriale, all'archeologia e alle scienze geologiche, agrarie o forestali. [...]”.

Risulta pertanto evidente che il Regolamento comunale approvato con Deliberazione consiliare n. 32/2017 non ha minimamente considerato le modifiche intervenute nell'ambito della Legge Regionale surriportata, che pure viene richiamata nell'incipit dell'avviso pubblico.

Infatti, il testo dell'art. 2 del Regolamento, integralmente recepito dall'avviso pubblico, illegittimamente omette il riferimento contenuto nella Legge Regionale rispetto alle materie attinenti alle “scienze geologiche”.

Già sotto tale profilo, l'esclusione di un Tecnico Geologo dal novero dei soggetti idonei a partecipare alla procedura selettiva *de qua* si appalesa del tutto illegittima, oltre che gravemente lesiva degli interessi dell'Ordine mio assistito.

2. - Per altro verso, deve rilevarsi che anche le materie attinenti la **tutela paesaggistica** e la **pianificazione territoriale**, citate nel Regolamento comunale, comunque rientrano appieno tra le specifiche competenze dei Geologi.

A riprova di quanto precede è sufficiente esaminare l' art. 41 DPR 5 giugno 2001, n. 328, recante “*Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti?*”.

Tale norma, infatti, nell'elencare le competenze professionali proprie dei Geologi, prevede che: “1. *Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti ... :*

a) il rilevamento e la elaborazione di cartografie geologiche, tematiche, specialistiche e derivate, il telerilevamento, con particolare riferimento alle problematiche geologiche e ambientali, anche rappresentate a mezzo "Geographic Information System" (GIS);

b) l'individuazione e la valutazione delle pericolosità geologiche e ambientali; l'analisi, prevenzione e mitigazione dei rischi geologici e ambientali con relativa redazione degli strumenti cartografici specifici, la programmazione e progettazione degli interventi geologici strutturali e non strutturali, compreso l'eventuale relativo coordinamento di strutture tecnico gestionali; [...];

f) la valutazione e prevenzione del degrado dei beni culturali ed ambientali per gli aspetti geologici, e le attività geologiche relative alla loro conservazione;

g) la geologia applicata alla pianificazione per la valutazione e per la riduzione dei rischi geoambientali compreso quello sismico, con le relative procedure di qualificazione e valutazione; l'analisi e la modellazione dei sistemi relativi ai processi geoambientali e la costruzione degli strumenti geologici per la pianificazione territoriale e urbanistica ambientale delle georisorse e le relative misure di salvaguardia, nonché per la tutela, la gestione e il recupero delle risorse ambientali; la gestione dei predetti strumenti di pianificazione, programmazione e progettazione degli interventi geologici e il coordinamento di strutture tecnico-gestionali;

h) gli studi d'impatto ambientali per la Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) e per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) limitatamente agli aspetti geologici; [...];

m) le indagini geopedologiche e le relative elaborazioni finalizzate a valutazioni di uso del territorio;

n) le analisi geologiche, idrogeologiche, geochimiche delle componenti ambientali relative alla esposizione e vulnerabilità a fattori inquinanti e ai rischi conseguenti; l'individuazione e la definizione degli interventi di mitigazione dei rischi”.

Anche in quest’ottica, in conclusione, si rivela illegittima l’esclusione di un Tecnico Geologo dal novero dei componenti della Commissione.

3. – Sotto ulteriore profilo, la composizione della Commissione non rispetta il fondamentale **principio della multidisciplinarietà**, che deve invero connotare, secondo canoni di logica prima ancora che giuridici, gli Organi collegiali tecnici come la Commissione *de qua*.

La commissione è infatti priva della figura del Geologo, mentre contempla la presenza di due Architetti.

Si rammenta che il comma 4 dell’art. 7 della Legge Regionale n. 20/2009, come modificato dalla citata LR 26/10/2016, n. 28, prevede che: “4. Per esercitare le funzioni delegate, gli enti territoriali e le varie forme associative devono istituire la commissione locale del paesaggio di cui all’articolo 148 del d.lgs. 42/2004, assicurare l’adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche e garantire la differenziazione tra l’attività di tutela del paesaggio e l’esercizio delle funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia come previsto dall’articolo 146, comma 6, del d.lgs. 42/2004”.

Non v’è dubbio che la “differenziazione” evocata dalla LR. n. 28/2016 coincida con la **multidisciplinarietà** necessaria ad “assicurare l’adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche” della Commissione *de qua*.

La Commissione, infatti, è chiamata ad esprimersi con pareri motivati e (spesso) vincolanti in merito a molteplici profili inerenti alla tutela dell’Ambiente e del Paesaggio: una composizione come quella stabilita da codesto Comune, dunque, finisce con l’estromettere il geologo dal novero dei componenti soggetti dotati di specifiche competenze che sono invece assolutamente necessarie e compromette l’operato e l’efficienza della stessa Commissione qualora sia chiamata ad affrontare temi per i quali la figura del Geologo è indispensabile per legge.

La scelta operata da codesto Comune appare, peraltro, anche del tutto irragionevole, ove si consideri che la Legge Regionale n. 20/2009 consente di nominare fino a cinque componenti, mentre codesta Amministrazione ha inteso limitare a quattro il numero dei medesimi.

Ciò riduce in maniera evidente la possibilità che venga assicurato un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche in seno alla Commissione, con grave lesione dell’interesse pubblico.

STUDIO LEGALE
AVV. MARCO LANCIERI

In conclusione, il Regolamento comunale dapprima e poi la Determinazione in oggetto hanno **escluso illegittimamente ed ingiustificatamente** l'accesso alla Commissione ai professionisti che fanno parte della categoria professionale dei Geologi, i quali sono invece muniti delle cognizioni tecniche e dell'esperienza professionale necessarie affinché la Commissione possa svolgere con piena competenza i compiti che il Legislatore le affida.

La scelta operata da codesto Comune, pertanto, si rivela illegittima, irragionevole ed in contrasto sia con la Legge Regionale n. 20/2009 che con il principio della multidisciplinarietà degli Organi collegiali tecnici, e dunque in contrasto con lo stesso interesse pubblico dell'Ente a dotarsi di una commissione il più efficiente possibile e in grado di coprire il più ampio spettro di problematiche che il proprio territorio possa presentare.

In conclusione, il Regolamento comunale e la Deliberazione di G.C. n. 245/2017 si rivelano indubitabilmente illegittimi nonché lesivi degli interessi di categoria rappresentati dall'Ordine professionale mio assistito, poiché inficiati - per quanto precede - dalla violazione di legge in relazione a tutte le disposizioni normative richiamate nel corpo del presente atto, dalla violazione dei principi dianzi enucleati, nonché per eccesso di potere *sub specie* nelle figure sintomatiche dell'erronea presupposizione fattuale e giuridica e della carenza di istruttoria.

Con la presente comunicazione si invita pertanto a rivisitare in autotutela sia il Regolamento comunale che la Deliberazione di G.C. n. 245/2017, in modo da:

a) adeguare il Regolamento comunale all'art. 8, comma 2, L.R. n. 20/2009 e s.m.i. e per l'effetto includere in esso, all'art. 2, un esplicito riferimento alle "scienze geologiche";

b) includere tra i componenti della Commissione anche soggetti che esprimano molteplici e differenti professionalità, e segnatamente almeno un Geologo.

Si avverte sin d'ora che, qualora codesto Ente non faccia pervenire una comunicazione di accoglimento delle richieste dianzi formulate, l'Ordine professionale assistito dal sottoscritto proporrà necessariamente ricorso giurisdizionale per la tutela dei propri legittimi diritti ed interessi.

Distinti saluti.

Avv. Marco Lancieri



dott. geol. Salvatore Valletta

(Presidente dell'Ordine Regionale
dei Geologi della Puglia)

